

REGNO
Principe di Savoia Carignano
Luogotenente Generale di S. M.

In virtù dell'autorità a Noi delegata

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il progetto di legge relativo alle relazioni internazionali delle Società Anonime ed altre, commerciali, industriali, e finanziarie tra gli Stati Sardi ed il Governo Francese, unito al presente Decreto, sia presentato al Parlamento Nazionale; ed incarichiamo il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di sostenere la discussione.

Dati Torino addi ottobre 1860.

Luigi di Savoia



MINISTERO
di
Agricoltura, Industria e Commercio.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentare a nome del Governo di S. M. all'approvazione del Parlamento, ha per oggetto di regolare i rapporti internazionali delle Società di commercio sottoposte a consenso governativo.

Su già proposta ai Tribunali del Belgio la questione sulla esistenza legale in quel Regno delle Società anonime legalmente autorizzate in Francia; i tribunali dichiararono che non ne godevano alcuna, ed i due Governi incisi dal grave disturbo che un tal giudicato arrecava agli interessi dei due paesi, dovettero provvedere emanando leggi nel Belgio nel 14 marzo 1855 e in Francia nell'11 giugno 1857 per le quali venne stabilito che simili Società esistenti con autorizzazione in uno stato avessero abilità di esercitare ogni

loro diritto e stare in giudizio nell'altre,
uniformandosi alle leggi di questo.

Nel demandare la sanzione della legge
relativa il Governo dell'Imperatore si fe-
ce dar facoltà di estendere simile disposizione
ad altri Stati; il che porse ad ogni occasione
di offrire al Governo di S. M. una eguale
facilitazione, chiedendone la reciprocità,
la quale tosto promise, si affrettò ad
emanare un decreto nell'8 Settembre
o decorso così concepito:

« Le società anonime e le altre società
« commerciali, industriali e finanziarie
« che sono soggette nel Regno Sardo al
« consenso del Governo » detto hanno
« ottenuto possono esercitar d'ogni loro dritto
« e stare in giudizio in Francia, uniforman-
« doti alle leggi dell'Impero. »

La reciprocità di simile disposizione
quale è formulata nell'unità di legge,
oltre ad essere la sanzione di un
ottimo principio di diritto internazionale,
ed un dovere di buona amicizia verso
una nazione stretta con noi per tante
maniere d'interessi e vincoli materiali
e morali, è un necessario complemento
del trattato di Commercio stipulato con
la Francia nel 3 novembre 1831 per
quale i sudditi dei due Stati sono vice-
veramente ammessi a godere, per

loro interessi commerciali, i diritti Stipi
dei sudditi. Se per un lato lo spirito del
Trattato può con giustizia d'argomento
far ritenere che anco i corpi collettivi
d'ogni paese comprendersi nella parola „sudditi“,
per altro lato l'esempio delle Decisioni
proferite nel Belgio consiglia a non
lasciare interessi così rilevanti nel
vago evento delle interpretazioni, ma
ad assicurarne la tutela con una
chiara disposizione legislativa.

Per le quali considerazioni confido
il governo del Re che l'Espresso
proposta verrà favorevolmente accolta
dal Parlamento.

N.º 90.

Progetto di legge presentato dal
Ministro dell'Agricoltura, Industria
e Commercio (Crispien)

Trattato dell'8. Ottobre 1860.

Relazioni internazionali delle Società
credite ed altre comunali industriali
e finanziarie tra gli Stati Sardi ed il
governo francese.

Luigi Ferrero



Progetto di legge.

Articolo 1°

Le Società anonime e le altre Società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'Impero Francese al consenso del Governo, e che lo avranno ottenuto, potranno esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio nello Stato uniformandosi alle leggi d'epo.

Art. 2°

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1°.

Pelloni

SESSIONE 1860

N° 90-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**OYTANA, ASTENGO, MICHELINI G. B., GAZZOLETTI, MANCINI,
ALVIGINI, CHIAPUSSO, MARI, TECCHIO**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'agricoltura, industria
e commercio

nella tornata dell'8 ottobre 1860.

Relazioni internazionali delle società anonime ed altre commerciali,
industriali e finanziarie tra gli Stati sardi ed il Governo francese.

Tornata del 13 ottobre 1860.

SIGNORI,

La vostra Commissione, esaminato il disegno di legge presentato dal Governo per regolare nei rapporti internazionali la ricognizione e capacità giuridica delle società commerciali soggette all'autorizzazione governativa, è unanime nel proporre alla Camera l'approvazione.

Dopo che i progressi della civiltà internazionale mitigarono l'antica asprezza ed inospitalità delle leggi positive circa il trattamento degli stranieri, fu scritta in quasi tutti i Codici la loro ammissione all'esercizio dei diritti civili, subordinata tuttavia alla condizione della reciprocità, e non sempre della sola reciprocità di fatto, della quale si tien pago il nostro Codice Albertino, egualmente che quello delle Due Sicilie, essendo richiesta in taluni paesi, come in Francia, una reciprocità convenzionale, guarentita da pubblici trattati. Ed infatti nel trattato di commercio stipulato tra il nostro Stato e la Francia nel 5 novembre 1830 leggesi espressamente convenuto, che i sudditi dei due Stati sono vicendevolmente am-

(90-A)

messi a godere nell'esercizio del commercio i diritti stessi dei sudditi. Nondimeno questa stipulazione non impediva che anche nei rapporti internazionali tra noi e la Francia potesse sollevarsi una controversia, stata già vivamente dibattuta in altri paesi, e specialmente tra la Francia ed il Belgio, e sulla quale la dottrina degli scrittori e la giurisprudenza delle Corti pende incerta e divisa. Essa riguarda la ricognizione e la capacità giuridica delle società anonime straniere, e di quelle altre società la cui esistenza dipende dall'autorizzazione del Governo.

Due opinioni vennero in conflitto.

Secondo l'una di esse, il principio generale del diritto internazionale privato, in virtù del quale la capacità giuridica delle persone è determinata dalla legge della loro patria di origine, che una volta appellavasi il loro statuto personale, anche quando acquistassero diritti o contraessero obbligazioni in paesi stranieri, debbe applicarsi tanto alle persone naturali che alle persone morali, sia per la generalità delle espressioni adoperate nei Codici, sia per identità di motivi, in guisa che una società di commercio, allorché per effetto dell'autorizzazione del proprio Governo nazionale perviene all'acquisto di una civile personalità, questa la segue in qualunque straniero territorio, ed impone la propria ricognizione alle leggi ed ai tribunali di tutti gli altri paesi. Tale era la dottrina del Pardessus, del Foelix, e più anticamente del Boullenois: in tal senso giudicarono parecchi tribunali francesi e belgici, la Corte di Cassazione di Francia, e quella ancora del Belgio nel 22 luglio 1847.

Ma i sostenitori della contraria sentenza opponevano che le persone morali, le quali siano di creazione puramente governativa, sprovviste d'ogni vero carattere nazionale, semplice collezione di certi interessi materiali, e che non offrano diretta garanzia e responsabilità degl'individui associati, non hanno che una esistenza puramente fittizia ed artificiale, e perciò non possono pretendere ad una legale esistenza e ricognizione fuorché nella circoscrizione territoriale di quella sovranità, la quale nell'esercizio del proprio impero abbia loro accordato il beneficio di quella civile finzione, e comunicato ad esse capacità e vita. Secondo costoro, la sola vera personalità umana, il titolo della cui esistenza non dipende dall'arbitrio umano dei governi, ma deriva da Dio e dalla natura, le sole creature intelligenti e libere, dalle quali è inseparabile un complesso di diritti e la perpetua responsabilità dei proprii atti, possono domandare a tutt'i popoli della terra la ricognizione della loro giuridica capacità, e l'ammissione al godimento dei diritti civili ed alla protezione delle leggi. Questa opinione prevalse in un memorabile giudicato pronunziato dalla stessa Corte di Cassazione del Belgio a classi unite nel 1849 (8 febbraio): e presso di noi ha cessato di essere nel dominio della semplice giurisprudenza, ma è stata convertita in solenne disposizione legislativa negli art. 1 e 2

della legge del 30 giugno 1855, nella quale fu statuito che « le società anonime costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore, non potranno operare nello Stato, se non saranno state autorizzate dal nostro Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

Nella Francia e nel Belgio bastò la sola mobilità ed incertezza della giurisprudenza a commuovere vivamente la pubblica opinione, ed a scuotere la fiducia di cui il commercio ha bisogno per vivere e prosperare; e le relazioni commerciali tra i due paesi ne parvero pregiudicate a segno, che provocarono numerose reclamazioni delle classi industriali e commercianti, acciò un tale stato di cose si facesse cessare. Il Belgio fu il primo con legge del 14 marzo 1855 ad accordare alle società francesi riconoscimento e libero esercizio dei loro diritti nel suo territorio: la Francia fece altrettanto verso le società belgiche con legge dell'11 giugno 1857; ma con queste leggi in ambi i paesi fu data ad un tempo facoltà a' rispettivi Governi di estendere simile disposizione anche ad altri Stati.

Il Governo dell'Imperatore avendo con benevola iniziativa fatto uso di quella facoltà in favore delle società anonime e delle altre società commerciali, industriali e finanziarie del nostro regno soggette all'autorizzazione del Governo, concedendo alle medesime, con suo decreto del dì 8 settembre scorso, di esercitare in Francia ogni loro diritto e di stare in giudizio, uniformandosi alle leggi dell'impero; il primo articolo della legge a voi proposta debbesi considerare come l'adempimento di un semplice dovere di reciprocanza da nostra parte, una giusta corrispondenza a spontanea concessione del Governo francese, una legittima conseguenza ed esplicazione del trattato di commercio tra il nostro paese e la Francia, ed infine un'occasione di più per dimostrarci pronti e volenterosi a rendere sempre migliori e più feconde di mutui vantaggi le relazioni con una nazione stretta alla nostra per tanti vincoli d'interesse e di affetto.

In un'epoca in cui le società anonime e quelle per azioni al portatore si sono moltiplicate, e sono divenute la forma più efficace, sotto la quale la potenza dell'associazione accumula i grandi capitali, e compie le imprese destinate a rendere i più ammirabili servizi all'umano incivilimento, sembra che la sola indagine riserbata ai Governi, prima di ammettere nei loro Stati le società straniere e di riconoscerne la giuridica capacità, debba consistere nell'assicurarsi che esse siansi costituite all'ombra di leggi e per approvazione di Governi, che porgano le desiderabili garanzie di un'avveduta severità in quell'anticipato esame ed in quella salutare sorveglianza, in cui la buona fede ed i legittimi interessi de' soci e dei terzi trovano la necessaria protezione e tutela.

Rispetto alle società legalmente costituite ed esistenti presso

(90-A)

una nazione amica, e retta da sapienti leggi e da provvida amministrazione, sarebbe senza utile scopo obbligare il nostro Governo ad istituire di volta in volta, per ciascuna di esse, uno speciale esame, affin di concedere o negare la richiesta autorizzazione; e non di rado l'incremento dei nostri rapporti commerciali ne sarebbe ritardato, o altrimenti inceppato ed impedito.

D'altronde, ammesse le società francesi ad esercitare i loro diritti nello Stato, non cesseranno però di rimanervi soggette indistintamente a tutte le leggi precettive o proibitive in esso imperanti, derogandosi soltanto alla necessità di quella speciale autorizzazione ed approvazione degli statuti di ciascuna di esse, che ora richiede la legge del 1853 rispetto a tutte le società straniere, ed alla quale viene in tal guisa a sostituirsi un'autorizzazione collettiva.

Ed acciò sia meglio palese il concetto di una tale limitazione e deroga, la vostra Commissione ha creduto dover introdurre un lieve emendamento nel testo del progetto, aggiungendo a maggiore chiarezza che per effetto della concessuta ricognizione le società francesi s'intendono ammesse ad operare nello Stato, espressione identica a quella adoperata nella menzionata legge del 1853.

Col secondo articolo del progetto di legge il Governo chiede che venga ad esso attribuita quella stessa facoltà che in Francia e nel Belgio il potere legislativo non ricusò al potere esecutivo, cioè di estendere anche ad altri Stati l'applicazione del disposto nell'articolo 1°, e conseguentemente di ammettere le società commerciali di altri paesi al medesimo trattamento di confidenza che si concede alle società francesi.

La Commissione, ad eccezione di un solo de' suoi membri, crede anche questa disposizione meritevole del vostro accoglimento: e dopo matura discussione venne nell'avviso di non doversi vincolare la libertà d'azione del Governo col vietargli d'accordare somiglianti concessioni altrimenti che sotto la immane condizione della reciprocità.

Negli odierni progressi della scienza del diritto e nei voti d'insigni suoi cultori fu già censurata l'opinione, che finora elevava ad unico criterio ed a principio generale a cui le relazioni internazionali dovessero informarsi, soprattutto poi in materia di commercio, il sistema avaro ed egoista della reciprocità, forma più mitigata e cortese dell'antica dottrina delle retorsioni e delle rappresaglie. La ricognizione de' diritti e della civile capacità negli stranieri, piuttosto che favore e privilegio, è debito di sociale giustizia, dal quale non basterebbe a dispensare un popolo generoso e morale l'ingiustizia d'altri popoli. Perciò nel progetto del nuovo Codice Civile Italiano, già presentato a questa Camera, e che attualmente forma oggetto de' suoi studi, l'Italia può giustamente andare orgogliosa di offrire formolato per la prima volta nella sua più larga espressione l'ospitale e disinteressato principio dell'ammissione di tutti gli stranieri al pieno esercizio de' diritti civili; al pari

de' cittadini, senza imporre la condizione della reciprocità. La presente legge adunque non potrebbe discostarsi da questo sistema senza deviare da uno di que' nobili principii di civile progresso, de' quali è comune brama di veder risplendere la novella legislazione che dovrà reggere la comune patria italiana.

(90-A)

Oltre di che è anche richiesto dalla utilità economica del nostro paese, che si lasci al Governo il libero apprezzamento dei motivi, che secondo le circostanze possano consigliargli di pretendere o talvolta di abbandonare la reciprocità di trattamento in favore delle nostre società.

La Commissione non dubita che il Governo provvederà con costante sollecitudine ad ottenere tutta quella corrispondenza di favori e di riguardi che può esser richiesta dalla dignità e dall'interesse nazionale: ma potrebbero tuttavia presentarsi alcuni casi, in cui o non fosse immediatamente possibile ottenere da qualche Governo straniero la reciprocità, o anche senza di essa tornasse di evidente profitto alla condizione di alcune industrie nel nostro reame l'attirarvi i capitali, le cognizioni e l'attività di società fiorenti in regioni straniere.

Il Governo ha fatto finora commendevole uso della sua iniziativa per l'incremento della nostra prosperità commerciale ed industriale, e pel progressivo sviluppamento delle nostre relazioni internazionali, mercè l'applicazione del grande e fecondo principio della libertà; e la nuova legge lo porrà sempre più in grado di proseguire nella stessa via, e d'intendere a più alta meta, ora che, ampliati i confini dello Stato ed estese le nostre comunicazioni marittime, potrà volgere il suo studio a' mezzi più acconci ad imprimere novello impulso a tutte le forze economiche della nazione, ed a restituire all'Italia anche nel mondo commerciale il suo antico splendore.

La Commissione riconosce la proposta di legge raccomandata da considerazioni non solamente di giustizia, ma altresì di ben inteso interesse nazionale, e da manifeste convenienze politiche ed economiche. Essa perciò ha l'onore di proporre alla Camera, che voglia col suo voto adottarla.

MANCINI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese al consenso del Governo, e che lo avranno ottenuto, potranno esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio nello Stato, uniformandosi alle leggi di esso.~~

~~Art. 2.~~

~~Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1°.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo, e che l'avranno ottenuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Quando
Pubblicato
ottenuto*

Approvato nella Camera del 16. Ottobre 1866.

Vallardi